

STATUTO DELLA EXANTE MUTUA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge n. 3818 del 15 aprile 1886, e successive modificazioni, una società di mutuo soccorso denominata "ExAnte Mutua Società di Mutuo Soccorso" che nel corso del presente Statuto sarà chiamata in breve, anche, "Società".

Art. 2 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla Società si applicano:

- le norme delle leggi speciali che regolano la società di mutuo soccorso e l'attività istituzionale corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare la legge 15 aprile 1886 n. 3818, ed il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- in quanto compatibili con le norme di cui sopra, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.
- Si precisa, comunque, che non si applicano alla società di mutuo soccorso, tra le altre, le disposizioni dettate in tema di società cooperative che fanno riferimento ai conferimenti da imputarsi al capitale, nonché a quote e azioni (art. 2521, comma 3, nn. 4, 5, 6 e 13, artt. 2524, 2525, 2529, 2543, comma 2, c.c.), agli utili (art. 2521, comma 3, n. 8, c.c.; art. 2545-quinquies c.c.), agli strumenti finanziari (artt. 2526, 2541 c.c.), alla liquidazione o rimborso di quote e azioni (artt. 2534, comma 1, 2535, 2536, 2537 c.c.), ai ristorni (art. 2521, comma 3, n. 8; art. 2545 - sexies c.c.).

Art. 3 - SEDE

La Società ha sede nel Comune Bologna, attualmente in Via Don Luigi Sturzo, 52.

Con decisione dei soci possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero e sopresse.

Il trasferimento di indirizzo della Società all'interno dello stesso Comune dove ne è ubicata la sede è effettuato con decisione dell'Organo amministrativo, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata a tempo indeterminato.

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE

La Società non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, persegue lo scopo mutualistico attraverso la realizzazione, promozione e gestione di un sistema mutualistico socio assistenziale sanitario integrativo e complementare al Servizio Sanitario Nazionale, operando esclusivamente a favore dei propri soci ordinari e dei loro familiari conviventi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- erogazione di trattamenti e prestazioni socio - sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente, anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni:

- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci ordinari e loro familiari per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni, anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di

cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci ordinari deceduti;

- erogazione di sussidi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;

- erogazione di sussidi finalizzati alla difesa del patrimonio e del risparmio familiari;

- erogazione di sussidi finalizzati alla riduzione dei costi su servizi e strumenti dedicati alla sicurezza dei soci e dei loro familiari.

Al fine del raggiungimento del proprio scopo la Società, in via accessoria nel rispetto dei limiti di legge, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà:

a) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, e così, a titolo meramente esemplificativo: promuovere ed organizzare la raccolta di sangue e di organi favorendo la diffusione della cultura della donazione tra la popolazione; organizzare eventi di studio, centri di ascolto ed osservatori;

b) stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nonchè aderire e partecipare a consulte, associazioni, anche di volontariato, Società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, ed altri organismi che svolgano attività analoghe, affini o complementari alla propria;

c) stipulare accordi e convenzioni con:

- strutture sanitarie in generale, istituti di cura pubblici o privati, centri poli-specialistici e laboratori di analisi e diagnostica, consultori, centri fisioterapici, studi e cliniche odontoiatriche;

- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali di medici, farmacisti, infermieri, psicologi, paramedici, centri di assistenza infermieristica anche domiciliare;

- presidi ed unità mobili di terra e di aria che svolgano servizi di soccorso e trasporto d'urgenza, anche tramite ambulanze;

- stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;

- Associazioni, organismi o enti in generale che svolgano attività di volontariato;

d) offrire tutta l'assistenza (sanitaria, medica, psicologica, sociale, morale, ecc.) necessaria in caso di grave incidente automobilistico e/o domestico e/o lavorativo e/o per qualunque causa esso avvenga a un socio;

e) concludere accordi, per i propri scopi ed attività sociali, con Casse di Assistenza, Fondi Integrativi Sanitari, Mutue, Compagnie di Assicurazione, Fondi interprofessionali per la formazione e ogni altra società o Ente, finalizzate allo studio, in favore dei soci, di Piani assistenziali Sanitari Integrativi, Fondi interprofessionali per la formazione;

f) ricevere somme di denaro a fondo perduto sia dai soci sostenitori che da altre persone o enti, nazionali comunitari o extracomunitari;

g) promuovere e stabilire accordi con operatori che possano fornire servizi e strumenti per la sicurezza dei soci e dei loro familiari;

h) stabilire accordi e/o convenzioni con Società terze in grado di fornire, anche in modalità outsourcing, servizi di natura amministrativa, tecnica o organizzativa.

Fermo restando il divieto di svolgere attività d'impresa e il rispetto dei limiti di cui alla legge 15 aprile 1886 n.3818 e successive modificazioni, la Società, quale attività strumentale, al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e senza che ciò possa costituire esercizio professionale o imprenditoriale nei confronti del pubblico, potrà compiere:

- operazioni mobiliari ed immobiliari;
- assumere partecipazioni in associazioni, società ed Enti in genere, sia pubblici che privati, aventi scopi analoghi, affini o complementari (nel pieno rispetto, ove si esercitino su titoli non nominativi o al portatore, delle disposizioni di legge per l'intervento degli intermediari abilitati);
- stipulare contratti di locazione.
- assumere mutui e compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria;

il tutto con espressa esclusione dell'esercizio di altre attività commerciali, delle attività riservate agli iscritti a ordini o ad albi professionali, dell'attività bancaria e di sollecitazione al pubblico risparmio e di tutte le attività finanziarie riservate ai sensi di legge a soggetti dotati di particolari requisiti.

E' vietato comunque lo svolgimento di altre attività previste dalla legge in via principale e accessoria e comunque la società non potrà svolgere l'attività con terzi.

Art. 6 - SOCI - MODALITA' DI AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre. E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, anche per causa di morte, delle partecipazioni

sociali. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito la mutua contribuendo alla formazione del fondo di dotazione iniziale. La qualità di Socio Fondatore consente di nominare in fase costitutiva i componenti del Consiglio di Amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa in fase costitutiva.

I soci fondatori hanno diritto di voto ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che facciano richiesta di partecipare alla Società e che siano ammesse secondo la procedura di cui appresso. Possono divenire soci ordinari altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi Sanitari integrativi di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Possono divenire soci ordinari anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dall'Organo amministrativo, su domanda scritta dell'interessato, ed è condizionata al versamento, con le modalità stabilite dal Regolamento interno, del contributo di adesione ed all'impegno di pagare i contributi sociali annuali meglio determinati dagli organi sociali e dal Regolamento Interno.

E' ammesso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l'ingresso di soci partecipanti; essi sono le persone giuridiche o enti

che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per se stessi e per tutti i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi, secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'ammissione a socio partecipante è subordinata al versamento della quota associativa per i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o categorie di essi. E' ammessa, altresì, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la nomina a socio partecipante di altre Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Ogni socio partecipante persona giuridica ha diritto ad un voto nelle assemblee e può essere eletto a cariche sociali.

Sono soci promotori le persone fisiche che intendano fornire la propria collaborazione alla sensibilizzazione verso l'idea mutualistica, alla conoscenza delle esigenze di tutela e di previdenza delle famiglie e alla promozione dei sussidi realizzati dalla Società. I soci promotori non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che si dichiarino motivate da un interesse connesso al potenziamento degli scopi sociali della Società e quindi intenzionate a svolgere attività di ausilio alla Società stessa, in particolare attraverso contributi in denaro, beni e servizi. Chi deside-

ra diventare socio sostenitore deve presentare domanda in forma scritta all'Organo amministrativo.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica. Essi possono essere eletti a cariche sociali.

Spetta ai soci sostenitori, ove venga nominato un Consiglio d'Amministrazione, la designazione di un componente del totale degli amministratori da scegliersi anche tra non soci.

A tal fine le modalità di designazione saranno determinate nel Regolamento interno che potrà prevedere anche, eventualmente, un'assemblea dei soci sostenitori.

Sull'ammissione a socio ordinario, promotore o sostenitore decide l'Organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine senza decisione alcuna, la domanda si intende accolta.

In caso di diniego l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ai sensi di legge.

Non è ammissibile la partecipazione di soci sovventori o finanziatori.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

Ogni socio ha l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) se socio ordinario, versare il contributo di adesione ed i contributi sociali, come deliberati dagli organi sociali secondo i criteri previsti dal Regola-

mento interno

d) se socio promotore, svolgere attività finalizzata alla diffusione e alla promozione dei sussidi di mutualità realizzati dalla Società.

I sussidi sono erogati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni del regolamento mutualistico, che può anche stabilire criteri per la corresponsione di sussidi in misura fissa, in corrispondenza degli specifici eventi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento mutualistico; con la precisazione anche in tal caso che la società di mutuo soccorso sarà obbligata alla prestazione dei sussidi medesimi condizionatamente all'esistenza nel proprio patrimonio dei fondi disponibili.

Salvo quanto sopra, al fine di garantire l'erogazione dei sussidi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, in misura proporzionalmente corrispondente ai contributi versati, gli amministratori adottano le misure necessarie al fine di garantire, nel lungo periodo, la proporzionalità suddetta, e di realizzare quindi la parità di trattamento tra i soci.

Art. 8 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per morte o per decadenza. In tutti i casi di cessazione del rapporto, il socio ed i suoi eredi non avranno diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.

Art. 9 - RECESSO

Il socio può recedere dalla Società dandone comunicazione all'Organo amministrativo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto mutualistico con la

chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Art. 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio per il quale siano venute meno le condizioni di ammissione. Oltre il caso sopra previsto, l'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni regolarmente prese dall'Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o con-

trari allo scopo e alla missione mutualistica della Società;

f) che non abbia o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla Società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Il socio escluso può - nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera - proporre opposizione al Collegio Arbitrale ovvero al Tribunale Competente ai sensi del successivo Art. 42.

Art. 11 - DECADENZA - MOROSITA'

Il socio moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dal libro dei soci. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti interni riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Le prestazioni mutualistiche possono essere sospese nei casi di morosità e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno.

Art. 12 - QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI

La quota di adesione ed i contributi sociali sono determinati secondo i criteri previsti dal Regolamento Interno predisposto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal contributo di adesione e dai contributi annuali versati dai soci;

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della stessa;
- da eventuali fondi di riserva indisponibili costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da eventuali erogazioni liberali, lasciti o donazioni ricevute dai soci e da terzi, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I lasciti e le donazioni che la Società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da esso, dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Con delibera dell'Organo amministrativo una parte delle disponibilità finanziarie della Società potrà essere impiegata in acquisto di immobili, in depositi, in titoli emessi da Enti pubblici o privati, da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti ed in tutte le operazioni utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

Art. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI

La Società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili, ristorni o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 - BILANCIO

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e del-

la nota integrativa. Ad esso deve essere allegata, quale parte integrante, una relazione illustrativa predisposta dall'Organo amministrativo riferita al contenuto delle singole voci del bilancio stesso confrontate con quelle dell'esercizio precedente, nonché alle attività svolte dalla Società a nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione che ne è derivata. Il bilancio è comunicato, unitamente alla relazione ed ai documenti giustificativi, dall'Organo amministrativo al Sindaco Unico ovvero al Collegio Sindacale, ove nominati, ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, e deve restare depositato in copia presso la sede sociale, insieme con la relazione dell'Organo amministrativo e del Sindaco Unico ovvero del Collegio Sindacale, ove nominati, e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea per la sua approvazione.

I soci possono prenderne visione.

Art.16 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 17 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) L'Organo Amministrativo
- 3) L'Organo di Controllo

Art. 18 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori

o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci stessi sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori, ed il loro eventuale compenso.
- c) la nomina del Sindaco Unico, del Revisore, dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale stesso, ed il loro eventuale compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della Società nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione dei Regolamenti interni;
- h) la delibera su tutte le altre questioni sottoposte agli stessi dall'Organo amministrativo ovvero da almeno un terzo dei soci.

Art. 19 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il diritto di voto spetta ai soci ordinari.

Il socio moroso nel versamento dei contributi sociali non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 20 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER I- SCRITTO

Salvo quanto previsto al terzo comma del successivo art. 21 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero

sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - ASSEMBLEA

L'Assemblea sarà convocata dall'Organo amministrativo o, in caso di sua inerzia, dal Sindaco Unico o dal Collegio dei sindaci, ovvero, anche, su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni, per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta sarà utile ed opportuno.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente Art. 18, lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un

terzo dei soci aventi diritto al voto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci ordinari e tutti gli amministratori e il sindaco unico, ovvero il revisore o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco unico, ovvero il revisore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 22 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 21, comma 6) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 23 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, al sindaco unico, ovvero al revisore o ai sindaci, se nominati.

Art. 24 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente art. 22.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, sia in proprio che per delega, della metà più uno dei soci aventi di-

ritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti, sia in proprio che per delega.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci intervenuti, sia in proprio che per delega.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

In tali casi per la risposta dei soci stessi deve essere previsto un termine di almeno 15 (quindici) giorni.

La mancata risposta deve essere considerata esclusivamente come astensione e non come voto contrario.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze per il procedimento assembleare.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma 3, del codice civile.

Art. 26 - AMMINISTRATORI

La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere soci.

Ove siano presenti soci sostenitori e sia nominato un Consiglio d'Ammini-

strazione, i soci sostenitori hanno diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) anni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 29 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di due terzi degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, al Sindaco unico, ovvero ai Sindaci effettivi o al Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, ed il sindaco unico, ovvero il revisore o i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Organo amministrativo potrà:

- a) formulare e redigere i Regolamenti interni della Società da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) deliberare sull'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- c) nominare la dirigenza e, su proposta del direttore, gli impiegati della Società, fissandone il trattamento;
- d) stipulare ogni contratto o convenzione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto;
- e) modificare la misura del contributo di adesione e dei contributi annuali;
- f) predisporre ogni anno il progetto di bilancio redatto in conformità alle disposizioni di legge e la relazione sulla gestione, integrata dai criteri seguiti

nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari ex. art. 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;

g) amministrare il patrimonio sociale e deliberare sull'impiego delle disponibilità sociali nei modi previsti dal presente statuto e dal Regolamento Interno;

h) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e compiere tutti gli atti necessari per realizzare gli scopi previsti dal presente statuto secondo le norme fissate dal regolamento;

i) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ed in caso di Consiglio d'Amministrazione nominare Amministratori delegati;

l) nominare il Direttore Generale e istituire comitati con funzioni operative e/o decisionali su materie specifiche.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., in quanto incompatibili con la natura di società di mutuo soccorso, e le materie di cui all'art. 2544 c.c..

Art. 31 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 32 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché un eventuale compenso che sarà determinato dai soci in sede di nomina.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della

nomina.

Art. 33 - DIRETTORE GENERALE

Quando si ritenga opportuno, per il miglior funzionamento della gestione amministrativa della Società, l'Organo amministrativo potrà nominare un Direttore generale, che potrà essere scelto anche tra non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Art. 34 - SINDACO UNICO O REVISORE

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge oppure qualora i soci decidessero di avvalersene, viene nominato un Organo di Controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, il cui Presidente sarà nominato dai soci, in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del Sindaco unico ovvero del Revisore è obbligatoria.

Il Sindaco unico, i componenti del Collegio sindacale e il Revisore potranno essere scelti anche tra non soci.

Art. 35 - MODALITA'

Il compenso del Sindaco Unico ovvero del Revisore è determinato dai soci all'atto della loro nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci nel rispetto dei limiti di legge.

Il Sindaco Unico svolge sia le funzioni di controllo sulla gestione sia le fun-

zioni di revisione legale dei conti sulla Società.

Il Revisore svolge esclusivamente le funzioni di revisione legale dei conti sulla Società.

Il Sindaco Unico ovvero il Revisore sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, codice civile.

Art. 36 - COLLEGIO SINDACALE COMPOSIZIONE E DURATA

E' in facoltà, altresì, della Società nominare, in alternativa al Sindaco Unico o al Revisore, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio Sindacale. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori contabili, iscritti nell'apposito registro, salvo il disposto dell'art.2409 - bis C.C.

Al Collegio Sindacale si applica il secondo comma dell'art. 2397 c.c..

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dai soci, con la maggioranza di cui all'art. 25.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei membri del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 37 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco Unico, Revisore o membro del Collegio Sindacale, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro

che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 codice civile.

Art. 38 - CESSAZIONE DALLA CARICA

Il Sindaco Unico, il Revisore ed i membri del Collegio Sindacale possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del Sindaco unico ovvero del Revisore l'organo amministrativo dovrà convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci al fine di provvedere in merito.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro effettivo del Collegio Sindacale sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri del Collegio Sindacale sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio Sindacale stesso, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal membro del Collegio Sindacale più anziano di età.

Art. 39 - COMPETENZE E DOVERI DEL SINDACO UNICO DEL REVISORE OVVERO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis codice civile ed esercitano il controllo contabile sulla Società nel rispetto dei limiti di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, codice civile in quanto compatibili.

Delle riunioni dell'Organo Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il membro del Collegio Sindacale dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Sindaco Unico, il Revisore ovvero il Collegio Sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso di applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 29, per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Art. 40 - LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO

In caso di liquidazione, scioglimento o perdita per qualsiasi causa della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio della Società dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi Mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 41 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico, amministrativo ed economico della Società, nonchè i criteri per la realizzazione del rapporto mutualistico, potranno essere disciplinati da uno o più Regolamenti interni da predisporre a cura dell'Organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea. Nei Regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordina-

mento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti. Nei regolamenti si potranno altresì prevedere le modalità di erogazione del servizio ai soci, i programmi di assistenza, eventuali norme comportamentali e sanzioni disciplinari, nonché ogni altra disposizione tecnica utile per il funzionamento della Società.

Art. 42 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e con esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e che comunque per legge possano essere oggetto di arbitrato, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bologna.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Resta salvo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.

Sono assoggettate alla disciplina di cui sopra anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei

loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n° 5.

Art. 43 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente atto e dai Regolamenti interni, si applicano le disposizioni di legge in materia.